CAMERA DEI DEPUTATI N. 389-C

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **GARLATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 febbraio 1949

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 21 luglio 1949

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1949 (*Stampato n. 244-B*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1949

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni

Presentata alla Presidenza il 16 febbraio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! Nella seduta del 16 luglio 1949 questa Camera, dopo aver esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta in sede deliberante del 24 febbraio 1949, votò, tra l'altro, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Tale comma era stato aggiunto al testo governativo dalla Commissione del Senato, nel lodevole intento di sanare una situazione illegale di numerose piccole utenze di acqua pubblica, sparse un po' dovunque lungo i corsi d'acqua, la cui illegittimità nella maggior parte dei casi deriva da ignoranza della legge; per contro esse rappresentano sovente una efficace integrazione alla modesta attività economica degli utenti.

Conviene rilevare subito che una parte cospicua di tali piccole utenze abusive ha iniziato la sua attività entro l'ultimo trentennio, e non potrebbe quindi godere del beneficio previsto dal comma aggiuntivo introdotto dalla Commissione del Senato: ne segue che, volendo andar incontro agli interessi di una determinata categoria di cittadini, si adotterebbe un provvedimento contenente un limite di tempo talmente restrittivo da escludere dal beneficio stesso, forse, la maggior parte degli interessati. (Si noti che, trattandosi di utenze abusive, non esistono dati statistici che consentano di farsi un'idea dell'entità del fenomeno e della sua distribuzione nel tempo).

Dagli atti parlamentari del Senato, riguardanti la prima discussione del disegno di legge, si può rilevare che il trentennio venne invocato appligliandosi al concetto della prescrizione. Si legge infatti a pagina 173 di tali atti: « La questione è in questi termini: oggi, andare a cercare la prova del trentennio anteriore al 1884 è un assurdo, e gli utenti chiedono che il diritto a queste derivazioni venga loro riconosciuto in base alla prescrizione. Ma, in base alla prescrizione vuol dire per trent'anni da oggi in dietro. I trent'anni di cui all'articolo 2 devono pertanto essere riferiti all'entrata in vigore della presente legge ».

Evidentemente, la VII Commissione del Senato che ha approvato sulla base di tale argomentazione il comma aggiuntivo, non ha tenuto presente in quel momento che le acque pubbliche sono beni demaniali, per i quali la legge non ammette prescrizione.

Ma il motivo giuridico fondamentale che non consente l'inserimento nella legge del comma aggiuntivo è dato dal fatto che qui si tratta di concedere una proroga alla validità di concessioni regolari, per le quali non vi fu la possibilità materiale della rinnovazione all'atto della scadenza. Si vorrebbe, col comma aggiuntivo in questione, estendere tale proroga a tutta una serie di utenze di fatto, ma non sussistenti giuridicamente: come si può prorogare una concessione *inesistente* ? Appare evidente che il provvedimento previsto dal comma aggiuntivo, anche se per ipotesi venisse approvato, sarebbe inapplicabile per carenza dell'oggetto giuridico cui vorrebbe riferirsi. Qui sta la sostanza della preclusione giuridica, in base alla quale la Camera approvò nella seduta del 16 luglio 1949 la soppressione del comma introdotto dal Senato.

E tuttavia la VII Commissione del Senato nelle sue sedute dei giorni 29 luglio e 18 novembre 1949, nonostante la precisa esposizione del Sottosegretario ai lavori pubblici, riaffermò il suo punto di vista reinserendo, alla fine dell'articolo 1, il medesimo concetto con le seguenti parole:

« e riguarda (la proroga) pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

Onorevoli colleghi ! La vostra Commissione nella sua seduta del 15 febbraio 1950 ha riesaminato questo articolo sul quale era chiamata nuovamente ad esprimere il suo voto. Pur tenendo presente la necessità di non differire più a lungo la eliminazione di quello stato di illegalità in cui si trovano, per le ragioni ripetutamente esposte, numerosissimi utenti, essa ha ritenuto di dover insistere nel respingere il comma aggiuntivo del Senato, e vi propone pertanto di approvarne la soppressione.

GARLATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute; e riguarda pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente articolo 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

ART. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente articolo 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'articolo 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.	ART. 4.
Qualora ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'articolo 30 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente articolo 1. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione. Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della sola domanda.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali.	*Identico.*